



AFFI – ASSOCIAZIONE FUNCTIONAL FITNESS ITALIA

REGOLAMENTO SANITARIO

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti sanitari dell'associazione, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, delle disposizioni del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), della delibera tutela sanitaria di ASI e della International Functional Fitness Federation, per la tutela ed il controllo dello stato di salute dei propri tesserati.
2. Il tesserato che svolga o intenda svolgere, in ambito associativo, attività sportiva agonistica e non agonistica è tenuto all'osservanza delle norme nazionali e regionali inerenti la tutela dell'attività sportiva, in ordine al tipo di accertamenti previsti ed alla loro periodicità.
3. Ai fini e per gli effetti del DM 18/02/1982 e delle successive modifiche, per la AFFI, sono da considerare Agonisti tutti gli atleti che richiedano il tesseramento agonistico a partire dai 14 anni di età (età solare).
4. Ai fini e per gli effetti del DM 18/02/1982, e delle successive modifiche, per essere tesserati ad AFFI, tutti coloro che svolgono od intendano svolgere attività sportiva agonistica devono risultare idonei dopo essersi sottoposti a visita medica secondo quanto previsto dalla suddetta legge e successive modificazioni. Il Certificato di idoneità alla pratica agonistica della relativa disciplina sportiva federale, rilasciato all'atto della visita medica, deve essere redatto in conformità al Modello di cui all'allegato della legge. Copia del Certificato deve essere conservata in originale agli atti delle società per cinque anni.
5. Il Certificato deve essere rilasciato esclusivamente da Medici specialisti in Medicina dello Sport. Sul Certificato deve essere specificato che l'Atleta è idoneo all'attività sportiva agonistica finalizzata alla salute ed al fitness.
6. Il Certificato Medico deve essere in corso di validità, firmato dal Medico abilitato e intestato nominalmente al solo Atleta interessato. Il Certificato ha durata annuale.

7. Per gli Atleti Non Agonisti che non partecipano all'attività agonistica, è sufficiente il possesso del certificato di idoneità all'attività sportiva non agonistica. Ai fini e per gli effetti del DM 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98 e delle successive modifiche, tali atleti, devono risultare idonei dopo essersi sottoposti a visita medica secondo quanto previsto dalla suddetta legge e successive modificazioni. Il Certificato di idoneità alla pratica non agonistica, rilasciato all'atto della visita medica deve essere redatto in conformità al Modello di cui all'allegato C del Decreto Interministeriale 24 aprile 2013. Copia del Certificato deve essere conservata in originale agli atti delle Società per due anni.
8. Il Presidente dell'Associazione/Società Sportiva attesta, all'atto del tesseramento, che l'Atleta è stato riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente e che la relativa certificazione è conservata presso l'Associazione/Società di appartenenza, secondo le disposizioni di legge.